



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

AI COMMISSARI AD ACTA

- Dott. DALLA RIVA Michelangelo
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
REGGIO EMILIA

- Dott. PERA Mario
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
PERUGIA

- Dott. SUGLIA Patrick
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
POTENZA

- Dott.ssa MARTELLI Cristina
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
PISA

- Dott. LIVRAGHI Roberto
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
ALESSANDRIA

- Dott. DE VITA Michele
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
ANCONA

- Dott. MASERA Giampiero
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
BIELLA E VERCELLI

- Dott. SALVINI Giuseppe
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
AREZZO



- Dott.ssa SANESI Claudia
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
TARANTO

- Dott. MASSIDDA Salvatore
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
ORISTANO

- Dott.ssa PULSONI Rossella
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
LECCO

- Dott. ZANINI Marco
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
MANTOVA

- Dott. GIANNATTASIO Mauro
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
FERRARA

- Dott. VISCUSI Pietro
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
LATINA

- Dott. BOSI Daniele
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
PISTOIA

- Dott.ssa PILUTTI Maria Lucia
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
UDINE

- Dott. FERRARA Maurizio
c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
CATANZARO

- Dott. MONZILLO Francesco



c/o
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
VITERBO

per conoscenza
ALL'UFFICIO DI GABINETTO
SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

AD UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Decreto ministeriale 8 agosto 2017 – Sentenza corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017 (G.U. 1^ Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017)

Con la sentenza indicata in oggetto la Corte costituzionale, a seguito dei quattro ricorsi promossi dalle regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia aventi per oggetto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, di attuazione dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 recante disposizioni per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, ha dichiarato l'inammissibilità o la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sulle norme impugnate, mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4 del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, "nella parte in cui stabilisce che il decreto dello Ministro economico dallo stesso previsto adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza».

In forza del comma 4 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 219/2016, come noto, il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto 8 agosto 2017, entrato in vigore il 19 settembre 2017, con il quale ha approvato il piano, presentato da Unioncamere, relativo alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, al fine di ricondurne il numero a 60, alla razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, alla razionalizzazione e riduzione del numero delle aziende speciali e ad una razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio.

Si rappresenta che l'articolo 136 della Costituzione prevede che *"Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione."*, e, quindi, nel caso in esame dal 20 dicembre c.a.

Il Consiglio di Stato con la decisione 8 aprile 1963, n. 8 adottata in Adunanza Plenaria ha affermato che *"La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia ex tunc, salvo il limite degli effetti irrevocabilmente prodotti dalla norma incostituzionale (situazioni e rapporti divenuti incontrovertibili per il maturarsi di termini di prescrizione o di decadenza, o perché definiti con giudicato, etc.) ed opera erga omnes, cioè anche fuori dell'ambito del rapporto processuale in cui è stato sollevato l'incidente di incostituzionalità, distinguendosi dalla abrogazione della legge, perchè si estende ai fatti anteriori."*:




Esaminando gli effetti che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma ha sugli atti amministrativi emanati in forza degli stessi il Consiglio di Stato precisa che *“Fra legge ed atto amministrativo non sussiste un rapporto di consequenzialità analogo a quello ravvisabile tra atto preparatorio e atto finale del procedimento amministrativo. L’atto amministrativo, quale manifestazione di autonomia del potere esecutivo, ha una sua vita ed una sua individualità propria e non resta direttamente travolto dalla cessazione di efficacia della legge.”*.

Pertanto, nel caso in cui un atto amministrativo sia stato emanato sulla base di una legge o atto avente forza di legge poi dichiarato incostituzionale, *“il venir meno del presupposto normativo di un atto per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non ne comporta la caducazione “ipso iure”, essendo necessaria la sua rimozione con un provvedimento giurisdizionale o in via di autotutela qualora esso sia divenuto inoppugnabile”* (cfr. Consiglio Stato sez. IV, sentenza 22 marzo 2001 n. 1695, T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, sentenza 26 aprile 2013, n. 1097 Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 novembre 2014, n. 5526).

Ne discende che l’atto amministrativo, emanato in forza di una disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima, continua a produrre effetti amministrativi sino a che non venga rimosso dall’ordinamento attraverso l’esercizio del potere di autotutela, ovvero attraverso una sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo (*inter alias* cfr. T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 10 marzo 2017, n. 399)

Tanto premesso, si rende noto che, in data 21 dicembre u.s., il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 4 del d.lgs. n.219/2016, modificato tenendo conto dell’intervenuta pronuncia della Corte costituzionale, è stato già iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato regioni, che ne ha deliberato il rinvio dell’esame a seduta successiva.

Si ritiene, allo stato, pertanto opportuno, in via prudenziale, che, nelle more della definizione della procedura relativa al decreto in oggetto, non vengano avviate ulteriori attività in applicazione del decreto 8 agosto 2017, riservandosi la Scrivente di fornire successive indicazioni in merito all’evoluzione del procedimento in questione.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

PIE